



Federazione Italiana Rugby

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

12 MAR. 2013

IL

## COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza nr. 14 – S.S. 2012/2013

La Commissione d'Appello Federale, composta dai Signori:

Dr. Paolo Maria Tonini                      Presidente- relatore

Avv. Vincenzo Ioffredi                      Componente

Avv. Enzo Paolini                              Componente

con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, segretario, riunita in data **6 marzo 2013**, alle ore 13, 00 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma – Stadio Olimpico – Foro Italico – Curva Nord, per discutere e deliberare in ordine al provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI nei confronti del tesserato Roberto Lo Re, per il quale veniva chiesta l'applicazione della sanzione di mesi due di squalifica prevista dall'art. 4.4 delle Norme Sportive Antidoping.

1

@@@@@@@@@@

La Commissione ha emesso la seguente decisione come da dispositivo letto in udienza.

oooooooooooo

L'atleta Roberto Lo Re, tesserato per la società Rugby Messina, veniva trovato positivo per "*Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite*", in occasione del controllo antidoping al termine della gara di Campionato Serie B, Girone D, "Rugby Messina vs/ San Giorgio Rugby Reggio Calabria, svoltasi a Messina in data 23 dicembre 2012.

L'atleta veniva sospeso cautelativamente con provvedimento del 21 gennaio 2013.

L'atleta non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, convocato dall'Ufficio della Procura Antidoping, ammetteva la propria responsabilità precisando di avere assunto la sostanza il 21/12/2012 in occasione di una rimpatriata con amici in occasione delle festività natalizie.

### FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
tel +39 06 45213117  
fax +39 06 89280164  
giustizia@federugby.it  
federugby.it



Federazione Italiana Rugby

Tale versione veniva ribadita in una memoria difensiva con la quale si precisava che il fatto accaduto si riferiva solo ad un episodio occasionale e non era diretto a migliorare la prestazione sportiva.

Rilevata la positività del tesserato al controllo antidoping ed attesa la sua ammissione di responsabilità, è da ritenere accertata la sua colpevolezza in ordine alla violazione ascrittagli.

Tenuto conto, dell'ordine di grandezza della sostanza assunta dal ~~Lo~~ **Lo Re**, dell'attendibilità della versione dei fatti offerta che non depone per un intento diretto ad incrementare la prestazione sportiva, si ritiene che la sanzione della squalifica possa essere contenuta nei limiti di due mesi a decorrere dalla disposta sospensione.

**P.Q.M.**

La **Commissione d'Appello Federale**,

**visto** l'art. 81 e 99 del Regolamento di Giustizia F.I.R. e 4.4. delle Norme Sportive Antidoping, **ricosce** l'atleta **Roberto Lo Re** responsabile della violazione ascrittagli e gli **infligge** la sanzione di mesi due di squalifica a decorrere dalla data di sospensione (22 gennaio 2013).

2

Roma, lì 6 marzo 2013

Il Segretario

Giovanna Sassu

Il Presidente  
Dr. Paolo Maria Tonini